



PROVINCIA DI CREMONA

STATUTO PROVINCIALE

Adottato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 23 dicembre 2014

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Preambolo	p. 3
art. 1 Principi generali	p. 3
art. 2 Principi di cittadinanza digitale	p. 4
art. 3 Gonfalone, stemma e sigillo	p. 4

TITOLO II – RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

art. 4 Pianificazione territoriale	p. 4
art. 5 Viabilità e mobilità	p. 4
art. 6 Funzioni di sussidiarietà orizzontale	p. 5
art. 7 Servizi pubblici provinciali	p. 5
art. 8 Partecipazione in forme societarie e controllo	p. 5
art. 9 Aree omogenee	p. 6

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

art. 10 Organismi di partecipazione	p. 6
art. 11 Diritto di iniziativa e consultazione	p. 7
art. 12 Petizioni	p. 7
art. 13 Consultazioni	p. 7
art. 14 Referendum consultivo	p. 7
art. 15 Difensore civico	p. 8

TITOLO IV - ORGANI

art. 16 Organi della Provincia	p. 8
art. 17 Il Presidente	p. 8
art. 18 Consiglieri delegati	p. 9
art. 19 Vicepresidente	p. 9
art. 20 Consigliere provinciale	p. 9
art. 21 Dimissioni del Consigliere provinciale	p. 9
art. 22 Decadenza per assenza	p. 10
art. 23 Gruppi consiliari	p. 10
art. 24 Competenze del Consiglio provinciale	p. 10
art. 25 Prima seduta	p. 12
art. 26 Presidente del Consiglio provinciale	p. 12
art. 27 Numero legale per la validità delle sedute	p. 12
art. 28 Validità delle deliberazioni	p. 13
art. 29 Tavoli tematici	p. 13
art. 30 Consulte territoriali	p. 13
art. 31 Assemblea dei Sindaci	p. 13

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE

art. 32 Principi organizzativi	p. 14
art. 33 Segretario generale	p. 14
art. 34 Vicesegretario generale	p. 15
art. 35 Direttore generale	p. 15
art. 36 Dirigenti	p. 15

TITOLO VI – STRUMENTI DI BILANCIO

art. 37 Bilancio di previsione	p. 15
art. 38 Esercizio provvisorio	p. 16
art. 39 Rendiconto della gestione	p. 16
art. 40 Organo di revisione economico-finanziaria	p. 16

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 41 Disposizioni finali	p. 16
-----------------------------	-------

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Preambolo

La provincia di Cremona è un lembo di territorio privo di rilievi che, per vie naturali – i fiumi Po, Adda, Oglio e Serio – e strutture artificiali - la rete fittissima dei canali – vede la propria geografia e la propria storia disegnate da una difficile e al tempo stesso fertile convivenza con la terra bagnata dall'acqua. Dai villaggi lacustri su palafitte agli insediamenti dei Galli Cenomani e dei Romani, dalla trama dei percorsi tardomedievali e degli insediamenti storici diffusi alle opere di bonifica e regimentazione idraulica che si sono protratte fino a tempi recenti è possibile ripercorrere la storia stratificata della complessa definizione della cultura di questo territorio, tra musica, arte, architettura e cibo.

Confina a nord con le province di Bergamo e Brescia, a est con la provincia di Mantova, a sud con le province di Parma e Piacenza, a ovest con la provincia di Lodi e la città metropolitana di Milano.

La Provincia di Cremona ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Persegue la volontà di realizzare un nuovo percorso di carattere solidale tra le comunità locali e le aree omogenee che la compongono, in grado di valorizzare in una visione condivisa progetti, risorse e capacità nel solco delle proprie tradizioni e identità territoriali allo scopo di assicurare il contesto idoneo a garantire le migliori condizioni di vita delle persone e lo svolgimento delle attività produttive, agevolando la fruibilità dei servizi e la mobilità nel territorio provinciale.

Art. 1 Principi generali

La Provincia, ente territoriale di area vasta, esercita le funzioni fondamentali individuate dalla legge e quelle attribuitele dallo Stato e dalla Regione, avvalendosi della propria autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria.

La Provincia impronta la propria azione amministrativa al metodo della partecipazione, della collaborazione e del coordinamento al fine di rendere coerente e sistemica l'azione propria e dei comuni, anche al fine di una interlocuzione unitaria nei confronti di enti di altro livello.

La Provincia persegue la realizzazione della parità di genere e, a tal fine, adotta anche azioni positive idonee ad assicurare pari opportunità indipendentemente dalla distinzione di genere.

La Provincia promuove azioni volte a supportare le attività produttive esistenti e a creare condizioni territoriali favorevoli all'insediamento di nuove attività.

La Provincia può istituire un apposito tavolo di lavoro permanente intersettoriale e interdisciplinare con il compito di garantire raccordo e coerenza tra i contenuti degli strumenti di pianificazione di propria competenza.

La Provincia promuove l'attuazione di politiche e discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni, anche attraverso l'organizzazione di un adeguato sistema dell'ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 2
Principi di cittadinanza digitale

La Provincia si impegna a sviluppare progettualità adeguate per garantire l'eguale diritto di accedere ai propri atti, documenti e informazioni presenti sulla rete internet, in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico, sociale e territoriale. I dati prodotti dalla Provincia di Cremona devono essere resi universalmente disponibili sotto forma di dati aperti.

Art. 3
Gonfalone, stemma e sigillo

La Provincia di Cremona ha, quali segni distintivi, un gonfalone, uno stemma e un sigillo. L'uso del gonfalone, dello stemma e del sigillo è riservato esclusivamente alla Provincia, fatta salva la facoltà di regolamentare la concessione in uso dello stemma ad altri enti, associazioni operanti nel territorio provinciale ed aree omogenee.

TITOLO II
RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 4
Pianificazione territoriale

La Provincia è il luogo nel quale viene espressa l'articolazione della programmazione territoriale per lo svolgimento delle funzioni comunali e nel quale si attuano tutte le forme consentite di cooperazione territoriale tra gli enti locali che la compongono. Il Piano territoriale di coordinamento costituisce lo strumento fondamentale di pianificazione dell'area vasta in coerenza con la disciplina regionale di governo del territorio.

Il Piano territoriale di coordinamento persegue l'obiettivo di uno sviluppo economico e sociale equilibrato e durevole nel tempo; esso è improntato alla valorizzazione e razionalizzazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità, al risparmio delle risorse non riproducibili, all'equilibrio tra territorio urbanizzato e non edificato, alla tutela ambientale, alla salvaguardia della salute, alla tutela degli ecosistemi naturali ed alla difesa dal dissesto idrogeologico.

Al fine di facilitare l'applicazione della programmazione territoriale e la sua omogenea attuazione, la Provincia è l'ente di coordinamento delle aree omogenee; è il raccordo tra la Regione, i Comuni e le Unioni di Comuni.

Il Piano territoriale orienta le politiche e le attività dei comuni promuovendone l'azione a partire dagli ambiti costituiti dalle aree omogenee sovracomunali.

Art. 5
Viabilità e mobilità

Il Piano territoriale definisce lo scenario infrastrutturale di lungo periodo mediante la pianificazione della rete viaria integrata con la programmazione del trasporto pubblico locale, di altre forme di mobilità sostenibile e modalità innovative di spostamento a basso impatto, nell'ambito delle deleghe conferite e delle intese con i Comuni.

Art. 6
Funzioni di sussidiarietà orizzontale

La Provincia ispira la propria azione al principio di sussidiarietà orizzontale, favorendo la crescita sostenibile e la diffusione dell'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni.

La Provincia assume le funzioni di stazione unica appaltante ovvero di centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di lavori in favore dei Comuni, anche in forma associata per l'esercizio delle funzioni fondamentali, e delle unioni di Comuni che lo richiedano previa stipula di apposita convenzione.

La Provincia può, altresì, svolgere attività di supporto in tutte le altre attività previste dalle leggi statali e regionali: in tale caso, al fine di rendere più strutturato ed omogeneo il proprio intervento, la Provincia assume come priorità contesti aggregati quali le aree omogenee o le unioni di Comuni ovvero forme associate di Comuni.

Art. 7
Servizi pubblici provinciali

La Provincia cura la gestione dei servizi pubblici di interesse generale, aventi rilevanza economica, nell'ambito delle attribuzioni riconosciute da leggi statali o regionali, strutturandoli nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente, definendo principi e regole di raccordo con i comuni e le Unioni dei Comuni e gli ambiti omogenei nonché con le società operative dei medesimi attive sul territorio.

Per i servizi pubblici diversi da quelli aventi rilevanza economica, la Provincia verifica la possibilità di strutturazione di sistemi coordinati di gestione, avendo come riferimento ambiti territoriali sovracomunali.

Art. 8
Partecipazione in forme societarie e controllo

La Provincia può partecipare con quote o azioni a società di capitali a prevalente capitale pubblico, i cui fini statutari comprendano l'erogazione di servizi dei quali può usufruire la popolazione della Provincia nonché attività socialmente ed economicamente rilevanti.

Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a società di capitali sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che illustra gli aspetti finanziari ed economici della proposta.

Le deliberazioni di cui sopra individuano le garanzie di trasparenza, accesso, partecipazione e controllo che devono essere assicurate sia da società di capitali cui la Provincia partecipa sia da eventuali concessionari in relazione alla gestione di servizi pubblici.

Il Presidente della Provincia o coloro che rappresentano la Provincia in una società di capitali riferiscono annualmente al Consiglio provinciale in occasione di un'apposita sessione dedicata all'analisi dell'andamento delle società cui la Provincia partecipa.

Gli enti, le aziende, le istituzioni dipendenti dalla Provincia uniformano la propria azione:

- ai principi di unitarietà con l'indirizzo generale della Provincia;
- al principio di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti ai dirigenti;
- ai principi di responsabilità e professionalità nell'organizzazione interna.

Art. 9
Aree omogenee

Le aree omogenee sono determinate secondo caratteristiche geografiche, storiche, culturali, sociali ed economiche.

Le aree omogenee costituiscono l'articolazione territoriale entro la quale promuovere lo svolgimento delle funzioni fondamentali della Provincia e le ulteriori funzioni eventualmente attribuite dalla legge, nonché favorire l'attuazione del processo di aggregazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, mediante convenzioni, Unioni di Comuni o fusioni di Comuni.

Sono costituite con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, su proposta del Consiglio provinciale. Le aree omogenee sono strumenti di consultazione, interlocuzione e di coordinamento con gli organi provinciali, il cui raccordo territoriale può essere delegato ai singoli consiglieri.

E' costituita la conferenza dei presidenti delle aree omogenee, presieduta dal Presidente della Provincia.

Le aree omogenee costituiscono l'ambito nel quale la provincia:

- imposta, quanto alle proprie funzioni fondamentali o delegate, la programmazione inerente le aree medesime;
- promuove la collaborazione con i comuni e tra i comuni, anche in forma associata per l'esercizio delle funzioni fondamentali, o loro unioni anche mediante accordi di programma, convenzioni e protocolli di intesa;
- sviluppa sistemi coordinati di servizi pubblici;
- sviluppa forme di coordinamento territoriale nell'ambito del proprio PTCP;
- sviluppa forme di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per lo sviluppo ed il rafforzamento delle gestioni associate delle funzioni comunali;
- esercita le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- sperimenta forme coordinate di funzioni amministrative.

Possono essere costituite aree omogenee sovraprovinciali per specifiche esigenze e necessità di gestione di servizi, attività ed esercizio delle funzioni.

Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio provinciale, si provvederà alla disciplina e al funzionamento delle aree omogenee, anche con riguardo alla loro rappresentanza.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 10
Organismi di partecipazione

La Provincia, nell'ambito delle leggi che la disciplinano, promuove, valorizza e sollecita la partecipazione all'azione amministrativa ed al governo del territorio dei cittadini iscritti ad associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico della comunità provinciale.

Art. 11
Diritto di iniziativa e consultazione

La Provincia garantisce il diritto di iniziativa e consultazione da parte dei cittadini, singoli o associati, per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Riconosce, altresì, il diritto alla tempestiva consultazione degli atti assunti dall'Ente.

Tali diritti vengono esercitati dai cittadini, singoli o associati, attraverso la presentazione di istanze, petizioni e proposte e richieste di consultazioni rivolte comunque al soddisfacimento ed alla tutela di interessi collettivi a valenza provinciale e di competenza della Provincia.

Per il concreto esercizio della partecipazione all'azione amministrativa, la Provincia, oltre a promuovere iniziative proprie, consente e favorisce l'utilizzo di locali e altri spazi a disposizione per riunioni o assemblee.

E' facoltà dei Consiglieri provinciali indirle e parteciparvi ai fini di consultazione.

Art. 12
Petizioni

I cittadini, singoli o associati possono rivolgere petizioni al Presidente della Provincia per esporre comuni necessità o chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi.

Art. 13
Consultazioni

La Provincia può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

La Provincia può altresì indire consultazioni, anche su proposta di Comuni, enti, sindacati dei lavoratori, organizzazioni di categoria, associazioni, comitati, istituzioni scientifiche e culturali, studiosi ed esperti.

Art. 14
Referendum consultivo

Il Consiglio provinciale può indire referendum consultivi su materie di esclusiva competenza della Provincia e di particolare rilevanza, anche solo in una porzione del territorio provinciale, preferibilmente mediante tecnologia digitale, con modalità che garantiscano la più ampia e corretta partecipazione.

L'indizione può essere richiesta:

- a) dal Consiglio provinciale a maggioranza dei Consiglieri assegnati;
- b) da non meno del 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia, con firme raccolte nelle forme di legge;
- c) da non meno di 40 Consigli comunali i cui elettori complessivamente raggiungano o superino le 50.000 unità.

Non si può procedere, salvo che per le consultazioni on line, a più di una consultazione nell'ambito dello stesso anno e comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dall'ultima consultazione.

Art. 15
Difensore civico

La Provincia può istituire il difensore civico, con apposita deliberazione del Consiglio provinciale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella medesima seduta viene approvato il relativo regolamento.

TITOLO IV
ORGANI

Art. 16
Organi della Provincia

Sono organi della Provincia:

- il Presidente della Provincia;
- il Consiglio provinciale;
- l'Assemblea dei Sindaci.

Il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci rappresentano l'intero territorio provinciale.

Art. 17
Il Presidente

Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità provinciale.

Il Presidente della Provincia:

- a) è il rappresentante legale della Provincia e compie tutti gli atti che la legge o lo Statuto non riservino alla competenza dei dirigenti o degli altri organi dell'ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- d) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina il Comandante della polizia provinciale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio provinciale;
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, società ed organismi comunque denominati;
- f) presenta, entro 90 giorni dall'insediamento, al Consiglio provinciale, ai fini dell'approvazione, le linee programmatiche del suo mandato;
- g) può costituire, nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, uffici di staff;
- h) esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente.

Il Presidente può in ogni caso sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale atti e provvedimenti, di particolare rilevanza, che rientrano nella propria competenza.

Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente stipula con altri enti pubblici convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'utilizzazione di beni della Provincia o dei Comuni.

Gli atti amministrativi di competenza del Presidente assumono la denominazione di deliberazione, fatta salva eventuale diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni di legge.

I provvedimenti del Presidente, ad eccezione di quelli rientranti nelle materie previste dall'art. 50 del D.Lgs. 267/00 e che non siano riservati alla competenza degli altri organi dell'ente, sono adottati previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e con l'assistenza e la partecipazione del Segretario generale che ne cura la verbalizzazione.

Art. 18 Consiglieri delegati

Il Presidente può delegare uno o più consiglieri provinciali all'esercizio di funzioni su determinate materie e servizi provinciali. I consiglieri delegati coadiuvano il Presidente, possono impartire direttive per la realizzazione di programmi e progetti previsti negli atti di pianificazione, verificano lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e delle correlate procedure e quant'altro contenuto nella vigente normativa statale e regionale. L'espletamento delle funzioni derivanti dalle deleghe assegnate deve essere condiviso dal Presidente e condotto sulla base dell'indirizzo impartito dal Presidente medesimo.

I consiglieri delegati danno tempestiva informazione al Presidente su ogni questione che possa influire sull'attività dell'ente.

Art. 19 Vicepresidente

Il Presidente ha facoltà di nominare tra i consiglieri un vicepresidente.

Il vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In caso di mancata nomina del vicepresidente, ovvero di contemporanea assenza del Presidente e del vicepresidente, tali funzioni sono affidate al consigliere che ha riportato la cifra individuale elettorale più alta.

Art. 20 Consigliere provinciale

Ciascun Consigliere provinciale rappresenta l'intera provincia, esercita con lealtà le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Il Consigliere provinciale ha diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio; ha diritto, altresì, ad ottenere dagli uffici, nonché dalle aziende ed enti dipendenti tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti in loro possesso utili all'espletamento del mandato, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalle leggi.

Il Consigliere può presentare emendamenti alle proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.

Il Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio individua le modalità e gli strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti attribuiti al Presidente e ai Consiglieri dalla legge e dal presente Statuto, nonché relativamente agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, permessi retribuiti, oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in conformità a quanto previsto dalle leggi.

Art. 21 Dimissioni del Consigliere provinciale

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta e sono indirizzate al Presidente.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro dieci giorni, procede alla surroga del Consigliere con le modalità previste dalla legge.

Art. 22 Decadenza per assenza

E' dovere dei Consiglieri partecipare alle sedute del Consiglio provinciale. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere.

Art. 23 Gruppi consiliari

Il Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio provinciale può prevedere la costituzione di gruppi consiliari. In tale caso possono essere riconosciuti come gruppi quelli che risultano dalle competizioni elettorali, qualunque sia la presenza numerica ovvero, nel corso del mandato, gruppi consiliari diversi se tale volontà è espressa da almeno due consiglieri.

Art. 24 Competenze del Consiglio provinciale

Il Consiglio è organo di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della Provincia. E' dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Il Consiglio esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto, svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello Statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Spetta al Consiglio provinciale:

- a) approvare lo schema di Statuto dell'ente, nonché le sue successive modificazioni, al fine di proporlo all'Assemblea dei Sindaci per l'adozione;
- b) approvare i regolamenti dell'ente nonché, su proposta del Presidente della Provincia, i criteri generali relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) approvare il Regolamento delle aree omogenee, previo parere obbligatorio ma non vincolante espresso dall'assemblea dei Sindaci;
- d) approvare lo statuto delle aziende speciali, l'organizzazione e la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitale per la gestione di servizi pubblici locali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione
- e) approvare i piani, programmi, relazioni programmatiche, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, il documento unico di programmazione (DUP), nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti e relative modifiche;
- f) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe ed aliquote;
- g) approvare la contrazione di mutui laddove non siano già espressamente previsti in propri atti fondamentali, nonché le aperture di credito e remissione di prestiti obbligazionari; spetta comunque al Consiglio approvare la rinegoziazione dei mutui, le scelte in merito a prodotti finanziari derivati nei limiti di legge;

- h) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari; sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; sono, altresì, esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi;
- i) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi; sono altresì compresi gli atti di alienazione;
- j) adottare gli indirizzi generali per la disciplina della nomina, da parte del Presidente, di rappresentanti della Provincia in enti, aziende o organismi comunque denominati;
- k) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, aziende, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
- l) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;
- m) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

Spetta, inoltre, al Consiglio provinciale approvare i piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite dallo Stato o della Regione, con particolare riferimento a quanto segue:

- il piano strategico triennale del territorio provinciale, nonché gli strumenti di pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture e la pianificazione territoriale di coordinamento;
- le funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale;
- la mobilità e la viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'acquisizione, la dismissione e la classificazione delle strade;
- la programmazione provinciale della rete scolastica e dell'edilizia scolastica;
- la raccolta, l'elaborazione dei dati, l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, l'informatizzazione e la digitalizzazione in ambito provinciale;
- la tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- le intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- le convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento.

Art. 25
Prima seduta

La prima seduta del Consiglio provinciale deve essere convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di convocazione.

Nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, esamina la condizione degli eletti a norma delle disposizioni di legge che prevedono cause di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità.

Art. 26
Presidente del Consiglio provinciale

Il Presidente della Provincia, in qualità di Presidente del Consiglio provinciale:

- a) ha la rappresentanza del Consiglio provinciale, ne dirige i lavori, anche avvalendosi del Vicepresidente o del consigliere di cui all'art. 19, co. 3;
- b) predispone, sentita la commissione dei capigruppo se istituita, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio provinciale;
- c) convoca il Consiglio provinciale;
- d) attiva i tavoli tematici, tenendo conto delle indicazioni dei capigruppo, e ne riceve le conclusioni;
- f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere, del Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio e proclama la volontà consiliare;
- g) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio provinciale, di limitare l'accesso al pubblico, di limitare o impedire le registrazioni audio o visive, di adottare ogni misura opportuna a garantire il rispetto dei diritti e della dignità delle persone coinvolte nella discussione di argomenti;
- h) si pronuncia sulle questioni di interpretazione del regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio insorte durante le sedute del Consiglio provinciale anche avvalendosi del Segretario generale;
- i) riceve istanze e comunicazioni provenienti dalle comunità provinciali, e le sottopone all'attenzione dei gruppi consiliari e del Consiglio provinciale.

Art. 27
Numero legale per la validità delle sedute

Il Consiglio provinciale può deliberare in prima convocazione, se interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualora intervengano almeno 5 consiglieri.

Sino a che non sia richiesta la verifica dell'esistenza del numero legale, si considerano presenti i consiglieri in aula al momento della formale dichiarazione di apertura della seduta che deve avvenire al più tardi entro mezz'ora da quella fissata nella convocazione. In assenza del numero legale, in avvio di seduta o nel corso della stessa, il Presidente può sospendere i lavori per un tempo di dieci minuti.

Le convocazioni vengono effettuate mediante avvisi trasmessi al consigliere nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.

Nessuna proposta può essere sottoposta alla trattazione del Consiglio provinciale se non viene depositata, almeno 48 ore prima, presso gli uffici di supporto del Consiglio provinciale, a disposizione dei consiglieri, con tutta la documentazione necessaria.

Le proposte di deliberazione depositate in ritardo rispetto al termine di cui sopra possono essere sottoposte, in seduta di prima convocazione, alla trattazione del Consiglio provinciale previa rappresentazione, da parte del Presidente, della loro urgenza e previa votazione favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 28

Validità delle deliberazioni

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta dalla legge o dallo Statuto una diversa maggioranza.

Non si computano per la determinazione del numero dei votanti:

- a) coloro che dichiarano di non voler partecipare alla votazione;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

I consiglieri che dichiarano voto di astensione si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 29

Tavoli tematici

Il Consiglio provinciale può prevedere nel Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio la costituzione al proprio interno di tavoli tematici, in luogo delle commissioni consiliari.

I tavoli tematici hanno i seguenti compiti:

- a) approfondiscono, di loro iniziativa ovvero su richiesta degli organi dell'ente, lo studio sui problemi di interesse generale del territorio provinciale;
- b) formulano, in base alla competenza per materia, pareri e proposte su progetti, piani, provvedimenti, problematiche oggetti e progetti loro sottoposti dagli organi dell'ente;
- c) richiedono l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio provinciale di comunicazioni e proposte sulle materie di loro competenza.

Art. 30

Consulte territoriali

La Provincia riconosce il ruolo delle Consulte territoriali dei Sindaci quale strumento di raccordo tra enti e al fine di assicurare la partecipazione dei Comuni alle scelte fondamentali per il territorio provinciale.

L'Assemblea dei Sindaci, in sede di costituzione delle aree omogenee, ha la facoltà di ridefinire il ruolo delle Consulte, anche mediante il completo assorbimento delle funzioni ad esse assegnate.

Art. 31

Assemblea dei Sindaci

L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nella Provincia, con poteri propositivi, consultivi, di controllo e deliberativi in relazione alle materie indicate dalla legge.

All'Assemblea dei Sindaci competono, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio provinciale ed ogni successiva modificazione, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente;

b) esprime il parere, obbligatorio ma non vincolante, sullo schema di bilancio previsionale adottato dal Consiglio provinciale. Dopo l'espressione del parere il Consiglio provinciale provvede alla definitiva approvazione del bilancio.

c) costituisce le aree omogenee, su proposta del Consiglio provinciale, anche ridefinendo le funzioni delle Consulte territoriali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo precedente. Esprime parere, obbligatorio ma non vincolante, sul Regolamento delle aree omogenee di competenza del Consiglio provinciale;

d) approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto individuata negli atti di organizzazione dell'ente.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei Sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE

Art. 32 Principi organizzativi

La provincia disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi tramite l'adozione di apposito Regolamento nel rispetto del D.lgs.267/2000 e del D.lgs.165/2001.

L'organizzazione degli uffici è improntata ai seguenti principi e criteri: programmazione e verifica dei risultati; organizzazione del lavoro per obiettivi, progetti e programmi; perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità; promozione delle pari opportunità; rispetto delle relazioni sindacali e individuazione delle responsabilità.

Il principio di responsabilità del personale dipendente è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici, nonché dall'applicazione del metodo del coinvolgimento e della partecipazione di ogni singolo dipendente in rapporto alle rispettive aree di intervento.

Art. 33 Segretario generale

Il Presidente nomina il Segretario generale, sentito il consiglio, individuandolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi della provincia ed è garante del rispetto del principio di legalità nello svolgimento della attività amministrativa dell'ente.

Assiste il Presidente nella assunzione delle delibere, di cui cura la verbalizzazione; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della assemblea dei sindaci, curandone la verbalizzazione.

Al Segretario possono essere affidate dal presidente le funzioni di cui all'art.108 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario generale, quando il Direttore generale non sia stato nominato, sia assente o impedito, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Art. 34
Vicesegretario generale

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina criteri e modalità di nomina, fra i dirigenti di ruolo, di un Vicesegretario generale per coadiuvare il segretario generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 35
Direttore generale

Il Presidente della Provincia, sentito il Consiglio, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del suo mandato, e, in qualsiasi momento, sentito il consiglio, lo può motivatamente revocare.

Il Direttore generale è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione e previo accertamento del possesso dei requisiti per l'impiego nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula, che ne comprovino le capacità gestionali ed organizzative, e colloquio.

Il Direttore generale persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Provincia, cura il raccordo tra organi politici e amministrativi e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 36
Dirigenti

La Provincia si avvale di dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero di dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, nei limiti stabiliti dalla legge, per lo svolgimento di compiti che non possano essere adeguatamente assolti con i dirigenti già in organico.

I dirigenti sono responsabili delle risorse professionali, finanziarie e strumentali loro affidate e rispondono degli obiettivi loro assegnati, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente.

I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, e ne rispondono personalmente.

Il direttore generale (o, se questo non sia nominato, il segretario generale) esercita il potere sostitutivo rispetto ai dirigenti in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, secondo le disposizioni del Regolamento degli uffici e dei servizi, riferendone immediatamente al Presidente.

TITOLO VI
STRUMENTI DI BILANCIO

Art. 37
Bilancio di previsione

La Provincia di Cremona ispira la propria gestione al principio della programmazione; a tal fine predispose, secondo quanto indicato dalla normativa vigente, il Documento unico di programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno, riferiti ad un orizzonte temporale di almeno tre anni.

Lo schema di bilancio previsionale per l'anno successivo, predisposto dal Presidente anche sulla base delle istanze provenienti dal territorio provinciale tramite le Consulte territoriali o, dalla loro costituzione, dalle Aree omogenee, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, è adottato dal Consiglio e sottoposto al parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'Assemblea dei Sindaci; acquisito tale parere il Consiglio approva in via definitiva il bilancio previsionale.

Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione; il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato.

Il sistema contabile della Provincia, disciplinato dalla legge e dal proprio regolamento di contabilità, garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico e patrimoniale.

Art. 38

Esercizio provvisorio

Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

Art. 39

Rendiconto della gestione

I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto, deliberato dall'organo consiliare entro i termini stabiliti dalla normativa vigente; sempre entro la scadenza di legge ogni anno l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e smi.

Art. 40

Organo di revisione economico-finanziaria

Presso la Provincia di Cremona è istituito un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente; la composizione, la durata dell'incarico, le modalità di nomina e cessazione, le cause di incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento e le funzioni dell'organo di revisione sono stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 e dalle altre leggi sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, al fine di garantire la funzionalità e la continuità amministrativa dell'ente, troverà applicazione la normativa vigente in materia di enti locali non incompatibile con la L. 56/2014 e successive modifiche e integrazioni e con le norme del presente Statuto.

In sede di prima applicazione il termine, previsto dall'art. 17, comma 2 lett. f), è fissato in 60 giorni dall'approvazione del presente Statuto e comunque prima dell'approvazione degli strumenti di bilancio.